**Punti essenziali del regolamento Agcom sul diritto d’autore**

* L’educazione degli utenti e la promozione dell’offerta legale sono perseguite attraverso l’istituzione di un apposito Comitato tecnico, formato dai rappresentanti degli stakeholder e delle istituzioni. Il Comitato dovrà favorire forme di autoregolamentazione. Tra gli strumenti è espressamente citato il follow the money.
* La procedura di enforcement ha inizio con la presentazione di una istanza da parte del titolare del diritto o di associazioni di gestione collettiva o di categoria mandatarie del titolare del diritto. E’ esclusa l’attivazione d’ufficio da parte dell’Agcom.
* Il procedimento non può essere promosso se è pendente un procedimento per gli stessi fatti dinanzi all’Autorità giudiziaria.
* La procedura non si applica al downloading, allo streaming e al peer to peer.
* Gli uffici archiviano in via amministrativa le istanze irricevibili, improcedibili, inammissibili o manifestamente infondate e avviano il procedimento per tutte le altre. L’archiviazione in via amministrativa o l’avvio del procedimento debbono aver luogo entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza nel procedimento ordinario e entro tre giorni in quello abbreviato.
* L’avvio del procedimento è comunicato ai provider, nonché, ove rintracciabili, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet. Tali soggetti – anche se non sono parti del procedimento e non possono quindi subirne conseguenze – possono tuttavia contribuirvi con l’adeguamento spontaneo e con la trasmissione di memorie e controdeduzioni.
* Tutti i destinatari della comunicazione hanno infatti il potere di adeguarsi spontaneamente alla richiesta di rimozione dei contenuti illeciti, nonché di presentare controdeduzioni. La presentazione di controdeduzioni deve aver luogo entro cinque giorni dalla comunicazione di avvio nel procedimento ordinario e entro tre giorni in quello abbreviato.
* La decisione finale dell’Agcom deve essere assunta entro trentacinque giorni dalla comunicazione di avvio nel procedimento ordinario e entro dodici giorni in quello abbreviato. La decisione può consistere in un’archiviazione se la violazione è ritenuta non sussistente e in ordine se ritenuta invece sussistente. Gli ordini sono adottati nel rispetto dei criteri di adeguatezza, gradualità e proporzionalità.
* Se il sito è in Italia, l’ordine è rivolto agli hosting provider e ha come contenuto, di norma, la rimozione selettiva dei contenuti protetti da copyright. In presenza di violazioni massive, può essere ordinata la disabilitazione dell’accesso. Se il sito è all’estero, l’ordine è rivolto ai provider che svolgono attività di mere conduit e ha come contenuto la disabilitazione dell’accesso (la rimozione non è infatti consentita per i siti esteri, perché implicherebbe l’impiego del DPI. E comunque anche la disabilitazione è eventuale, perché deve in ogni caso rispondere ai criteri di cui sopra).

Sono stati pertanto esclusi dalla regolamentazione i provider che svolgono attività di caching.

* Si ricorre al procedimento abbreviato nei casi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera e in quelli di violazioni massive.
* Disposizioni analoghe sono dettate per il settore audiovisivo.
* Nel computo dei termini si tiene conto solo dei giorni lavorativi.
* Il regolamento entrerà in vigore il 31 marzo 2014.